

**Al Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria
Dott. Gaetano Campo**

e p.c.:

**Al Viceministro della Giustizia
On.le Francesco Paolo Sisto**

**Al Capo di Gabinetto
Dott. Alberto Rizzo**

**Al Vice Capo di Gabinetto
Dott. Francesco Comparone**

**Al Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Dott. Luigi Birritteri**

**Al Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ing. Ettore Sala**

**Al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Giovanni Russo**

**Al Capo Dipartimento per la Giustizia Civile e di Comunità
Dott. Antonio Sangermano**

**Al Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie
Dott. Massimo Orlando**

**Al Direttore Generale del Bilancio
Dott. Lucio Bedetta**

**Al Direttore Generale del personale e della formazione
Dott.ssa Mariaisabella Gandini**

**Al Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati e per conoscenza
Ing. Vincenzo De Lisi**

**Al Segretario Generale della Scuola Superiore della Magistratura
Dott.ssa Federica Tondin**

Oggetto:	USB: Rilievi su proposta accordo incentivi previsti all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 (codice appalti)
-----------------	---

La USB P.I. – Giustizia rileva che la proposta di accordo sugli incentivi tecnici è in parte superata dal nuovo decreto legislativo 36/2016, di cui non si fa mai menzione, che dal 1° luglio 2023 ha abrogato (art. 226) le disposizioni del decreto legislativo 50/2016 che continuano ad applicarsi esclusivamente ai contratti in corso.

Pertanto la formulazione della proposta dell'Amministrazione appare inadeguata e a volte peggiorativa per i dipendenti rispetto alle nuove disposizioni legislative già in vigore.

In particolar modo rileviamo che non vengono affrontati degli aspetti fondamentali:

- **la copertura assicurativa dai rischi professionali** insiti in queste delicate attività;
l'art. 2, comma 4, D.lgs 36/2023 dispone espressamente che: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”
- **un piano di formazione specifico e costante** per rafforzare le capacità professionali sulla materia;
l'art. 2, comma 4, D.lgs 36/2023 prosegue indicando anche tra le altre azioni delle stazioni appaltanti quelle “...per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi **i piani di formazione** di cui all'articolo 15, comma 7.”

Le risorse necessarie sia per la copertura assicurativa che per il piano di formazione possono essere attinte direttamente dal 20% dell'incentivo previsto (2%) o dalla percentuale non corrisponda ai dipendenti (art. 45 comma 4) così come indicato all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del d.lgs 36/2023, come indicheremo nella modifica proposta all'art. 1 comma 10

- **la definizione puntuale dei dipendenti coinvolti in tali attività**
Il codice degli appalti infatti ribadisce che gli incarichi vanno assegnati sia sulla base delle specifiche competenze tecniche dei dipendenti (di cui fornisce anche un elenco) sia nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, demandando di fatto alla contrattazione collettiva di settore.
Questo aspetto non è stato assolutamente affrontato
- **l'inclusione tra l'elenco delle figure che hanno diritto all'incentivo di tutti i dipendenti che collaborano allo svolgimento di tali funzioni** (personale degli uffici tecnici a supporto, assistenti al RUP e al DEC...)
- **l'inclusione delle concessioni di servizi e delle procedure di affidamento diretto tra le procedure incentivabili**

*Inoltre è fondamentale procedere tempestivamente al pagamento degli incentivi semplificando **le modalità di pagamento:***

nella bozza proposta si continua a menzionare il fondo, che ad oggi non ci risulta essere stato costituito, mentre all'art. 45 comma 1 d.lgs 36/2023 viene indicata una nuova modalità, semplificata rispetto al passato, che prevede che gli “oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, quindi direttamente prelevati dai capitoli di spesa delle procedure. Chiediamo quindi l'adozione di detta modalità semplificata al fine di evitare ulteriori ritardi nel pagamento dell'incentivo.

Di seguito le modifiche proposte alla bozza

1) In premessa

vanno modificati:

a) il primo capoverso:

Al fine di dare attuazione **all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che abroga il** ~~all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50~~ (recante “Codice dei contratti pubblici”)

b) l'ultimo capoverso:

L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati **negli articoli 5 e 6** del Regolamento.

2) Art. 1 – ambito di applicazione

a) Va tolta la menzione del fondo e il riferimento al decreto legislativo 50/2016 sostituendolo con il d.lgs 36/2023

b) al comma 4 va aggiunta la dicitura indicata in rosso

4. Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell'80% (nel seguito “Fondo incentivante”), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, **ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale.**

c) Al comma 9:

va modificato in

c) predisposizione e controllo **dei documenti e** delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ;

vanno aggiunte tra l'elenco

- *Regolare esecuzione*

- *Coordinamento della sicurezza*

- **Partecipano alla ripartizione dell'incentivo anche i dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle suddette funzioni tecniche (art.2, comma 2, del Regolamento).**

d) Il comma 10 va modificato:

~~Il restante 20 per cento del Fondo è destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo~~ **delle risorse finanziarie verrà impiegata ai fini di cui ai commi 6 e 7 del d.lgs 36/2026, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente oppure non corrisposte perché eccedenti il limite dello stipendio annuo lordo percepito dai dipendenti che beneficiano dell'incentivo. In ogni caso una parte di tali risorse sarà riservata per la copertura assicurativa e per attività di specializzazione e formazione dei dipendenti coinvolti nelle attività legate al codice degli appalti pubblici.**

3) Art. 2 - ripartizione del fondo incentivante per i lavori

Va aggiunta in fondo la dicitura

Quando più attività tra quelle elencate sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite (art.5, comma 8 del Regolamento).

4) Art. 3 - ripartizione del fondo incentivante per forniture e servizi

1. la somma totale delle percentuali da 99 e non 100;
2. la percentuale riservata al RUP è troppo alta: proponiamo il 29% come per l'art.2
3. vanno indicate percentuali per le attività di collaboratore al RUP e al DEC: recuperando il 6% dal RUP e l'1% che mancava prima questo 7% può essere distribuito agli altri collaboratori
4. va aggiunta la dicitura: Quando più attività tra quelle elencate sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite (art.5, comma 8 del Regolamento).

5) Art. 4 – programmazione della spesa per investimenti

Contiene un errore formale, sono stati invertiti il capitolo e il comma indicati e va corretto come segue:

1. L'incentivo di cui all'art. 1, comma 4, lett. a)

6) Art. 5 – Procedure escluse dall'incentivo

La formulazione ci trova in totale disaccordo.

Concessione di servizi (di cui al comma b della bozza proposta)

Vanno sicuramente incluse tra le attività incentivabili

Nel d.lgs 36/2023 si fa espressamente riferimento ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, dove quindi è richiesta la figura del DEC distinta da quella del RUP, e pertanto attività incentivabili.

Queste attività "di particolare importanza", sono definite tali indipendentemente dall'importo quando afferiscano ai servizi di telecomunicazione, informatici affini .. (v. elenco allegato II.14 art. 32), fermo restando che sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Pertanto la concessione di servizi non può essere inserita tra le procedure escluse dall'incentivo, quando questa afferisca ai servizi di natura informatica e di telecomunicazioni

Affidamenti diretti (di cui al comma c della bozza proposta)

Già nel passato diverse sentenze erano state pronunciate a favore dell'inserimento delle procedure di affidamento diretto tra le procedure incentivabili, in quanto anche queste procedure, a volte precedute comunque da indagine di mercato seppur semplificata, hanno natura sostanzialmente comparativa e in ogni caso non discriminante al principio della libera concorrenza, della trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 del vecchio codice appalti (v. cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR).

Altre ancora avevano indicato come incentivabili tutte le fasi precedenti e successive a queste procedure escludendo dall'incentivo solo la fase dell'affidamento.

In ogni caso il più recente decreto legislativo 36/2023 ha riformulato indicando come attività incentivabili le procedure. Non si parla più di gara, superando in tal senso il vincolo della gara come condizione indispensabile per l'incentivazione (art. 45 comma 1 d.lgs 36/2023).

Anche se si è ancora in attesa di una pronuncia della Corte dei Conti in tal senso, l'esclusione di queste attività tra quelle incentivabili appare fortemente inopportuna.

7) Art. 6 – Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività

da svolgersi e all'apporto richiesto ai singoli, e la sua liquidazione segue le stesse modalità previste al suo successivo art. 14.

8) Art. 7 – incentivo per l'attività preventiva di verifica del progetto

Chiediamo che venga istituito stabilmente l'ufficio a supporto del RUP per la parte contabile per le attività di fornitura e servizi

9) Art. 12 - percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

Va elevato il limite incentivabile sulla base di quanto indicato nel d.lgs 36/2023 art. 45 comma 4

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% 100% del trattamento economico lordo annuo del dipendente non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.
2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% 100% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell'anno in cui è emesso il certificato di pagamento, anche se l'incentivo è corrisposto al dipendente l'anno successivo o in anni successivi.

Comma 3 da aggiungere:

3. l'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 1 comma 10 del presente regolamento (art. 45 comma 4 d.lgs. 36/2023)

10) art. 14 – soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo

Andrebbe riformulato in:

1. La proposta di liquidazione è formulata al direttore generale dal RUP disposta dal direttore generale previo accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente (sentiti il RUP e il dirigente).

11) Art 16 – appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale

Va rinominato in art. 15 che manca nella proposta

Cordiali saluti.

Roma, 10 luglio 2023

USB P.I. – Giustizia
Giuseppa Todisco

